



ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRASEO



STATUTO

“Associazione VOLONTARI TERRASEO”

Art.1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Associazione VOLONTARI TERRASEO”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L'Associazione, che è stata costituita per la prima volta in data 21 ottobre 1992, ed ha avuto modifiche statutarie in data 31 ottobre 2020 e in data odierna per adeguamento statuto per iscrizione al RUNTS.

2. L'Associazione ha sede legale in NARCAO (SU), Via Iglesias n° 20 Frazione Terraseo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di NARCAO non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato



Art.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO “ODV” O DELL'INDICAZIONE DI “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Associazione VOLONTARI TERRASEO”, Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata “Associazione VOLONTARI TERRASEO - ODV”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione è apolitica, ha una struttura di carattere democratico e riconosce ai suoi aderenti la massima libertà confessionale, non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in via esclusiva o principale e prevalente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, ed è stata costituita fra amatori della radio e dell'elettronica ed ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e studio delle radioemissioni ai fini di mutuo soccorso e pubblica utilità, del civico impiego ed allo studio dei problemi tecnologici ad essi connessi, l'apprendimento di nozioni teoriche e pratiche utili ai fini dell'utilizzazione per mutuo soccorso e civica utilità delle radioemissioni, l'utilizzazione del tempo libero e la diffusione delle conoscenze delle norme nazionali ed internazionali che disciplinano la materia.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale rientranti nelle lettere a), b), c), e), f), j), v) e y) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, le finalità che l'Associazione si propone di promuovere e curare sono interventi di:

- previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile e antincendio e di soccorso e supporto in caso di calamità naturali e catastrofi;
- salvaguardia ambientale;
- ricerca e soccorso persone disperse;
- protezione e salvaguardia degli animali anche con interventi sulle coste e sul mare - soccorso stradale e trasporto di feriti e ammalati gravi;
- servizi d'ordine, in occasione di manifestazioni pubbliche e private.

3. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Tutta l'attività svolta dai Soci con materiali e attrezzature dell'Associazione è considerata attività della stessa Associazione. Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione può allinearsi e collaborare con Associazioni, Enti pubblici e privati ed altre organizzazioni locali, nazionali ed internazionali. L'Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

4. L'Associazione potrà stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi associativi.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Art. 4 – SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; all'Associazione possono aderire le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far

parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

2. L'Associazione è così costituita:

- a. Soci Fondatori: coloro i quali hanno contribuito alla promozione, costituzione ed alla crescita dell'Associazione entro la data del 31/12/1993.
- b. Soci Ordinari/Effettivi: coloro i quali, previa domanda scritta di ammissione all'Associazione, accettando incondizionatamente il presente Statuto, saranno ammessi a far parte della stessa.
- c. Soci Sostenitori: quelle persone che contribuiscono finanziariamente per l'attività dell'Associazione e gli scopi che essa si prefigge.

3. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo

4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

9. Tutti i Soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci, per avere diritto al voto nell'Assemblea e di essere eletti alle cariche sociali devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i Soci avranno diritto a frequentare i locali sociali ed a servirsi dei libri o riviste o quanto di proprietà dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente in carica.

10. I Soci che non hanno provveduto al versamento/ rinnovo della quota sociale verranno considerati "morosi". I Soci "morosi" non hanno diritto al voto.

Art. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il massimo organo è l'Assemblea degli associati aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
3. L'Assemblea degli associati può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni mediante lettera all'indirizzo di ciascun socio quale risulta sulla domanda di iscrizione, mediante pubblicità o qualsiasi altra modalità che ne attesti l'intervenuta ricezione. La lettera o l'avviso devono indicare gli argomenti da trattare, il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione. Per convocazioni urgenti è sufficiente un preavviso di 5 (cinque) giorni.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.
5. L'Assemblea entro il mese di dicembre e comunque il 31 (trentuno) gennaio è chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo attraverso il sistema delle libere votazioni a votazione segreta. Entro 48 ore dell'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo, è fatto carico al Presidente uscente, in sua assenza, al Vicepresidente, o al consigliere più anziano di convocare i soci eletti per l'assegnazione delle cariche nel Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) membri, dovrà essere eletto da parte dell'Assemblea ogni tre anni. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri verranno eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo con votazione segreta.
6. L'Assemblea Ordinaria
 - a. approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b. approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c. approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
 - f. nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i. approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

7. L'Assemblea Straordinaria:

- a. delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- a. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

9. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 (uno) associati.

10. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

11. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

12. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, nel cui interno verranno ripartiti i seguenti incarichi di:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario Tesoriere
- Consiglieri;

tutti eletti nel contesto dello stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà essere eletto da parte dell'Assemblea ogni tre anni, e possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

3. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo provvede su proposta del Segretario a nominare di volta in volta, un Vicesegretario con mansioni prettamente organizzative e, collegialmente col direttivo stesso, a seconda della particolare competenza, tecnico organizzativa, incarichi che saranno svolti in stretta collaborazione con la Segreteria.

4. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza gravi e giustificati motivi, si assenti dalle riunioni, per tre volte consecutive, decade da qualunque carica elettiva.

5. Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio Direttivo rinunci o per qualsiasi causa cessi dal ricoprire tale carica, l'Assemblea dovrà nominare un nuovo componente che durerà in carica fino alla scadenza del triennio di vigenza del Consiglio Direttivo in seno al quale sarà eletto.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;



- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci ed il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno con il preavviso previsto dal presente Statuto. Egli può e deve provvedere a prendere qualsiasi decisione di carattere estremamente urgente riferendo poi all'Assemblea con verbale scritto entro e non oltre 15 giorni di calendario.
3. Il Presidente firma gli atti dell'Associazione, ma può delegare il Vicepresidente o il Segretario Tesoriere a seconda dell'importanza degli atti stessi, in ogni caso sempre in rispetto alle norme statutarie.
4. Il Presidente viene eletto ogni 3(tre) anni dal Consiglio Direttivo al rinnovo del Direttivo stesso (triennio di durata).

Art. 10 - VICE PRESIDENTE

1. Spetta al Vicepresidente sostituire il Presidente in sua assenza o impedimento sia in Assemblea sia nel Direttivo stesso.

Art. 11 - SEGRETARIO TESORIERE

1. Il Segretario Tesoriere provvede in collaborazione con il Consiglio Direttivo, all'organizzazione dell'Associazione. Curerà la verbalizzazione delle discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo che verranno riassunte in un verbale. Tiene aggiornato l'archivio e tutte le pratiche amministrative; per il lavoro tecnico e organizzativo si avvale principalmente dell'opera del Vicesegretario a seconda della necessità di carattere tecnico-organizzativo.
2. Il Segretario Tesoriere, inoltre, cura il tesseramento e l'esazione delle quote sociali che verserà poi nel Conto Bancario dell'Associazione. Cura i rapporti con tutti i Soci iscritti riferendo di volta in volta al Consiglio Direttivo. È compito del Segretario Tesoriere curare l'inventario delle attrezzature nonché di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione. È compito del Segretario Tesoriere

incassare e custodire ogni somma devoluta all'Associazione, versandola sul conto acceso presso un istituto bancario cittadino o tenerla, se di piccole quantità, nella cassa contanti dell'Associazione.

3. Il Segretario Tesoriere terrà altresì aggiornato il libro Mastro dove figureranno le entrate e le uscite operando nel suddetto le variazioni appena queste si verificano e conservando con ogni cura le pezze giustificative. Terrà a disposizione dei Sindaci Revisori il tutto fino all'approvazione da parte dell'Assemblea.

4. Sono delegati, per le operazioni di prelievo di somme dal suddetto conto bancario in nome e per conto dell'Associazione: il Presidente e il Vicepresidente (in caso di impedimento).

Art. 12 – VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l'archivio dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo con votazione segreta.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri, ed è presieduto dal più anziano d'età.

3. È compito dei Sindaci Revisori dei conti controllare il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo e contestare eventuali disfunzioni davanti all'Assemblea dei Soci nella relazione che si farà ogni anno alla chiusura dell'Esercizio Finanziario.

4. Tutte le cariche associative elettive hanno carattere gratuito.

Art. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri verrà eletto dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo con votazione segreta.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, ed è presieduto dal più anziano d'età.

3. Al Collegio dei Probiviri spetta di decidere su qualsiasi controversia che intercorra fra i Soci e l'Associazione o tra i soci stessi. Il ricorso può essere accolto solo se prodotto entro venti giorni consecutivi dalla data di adozione del provvedimento e del fatto. Il Collegio dovrà decidere se trattasi di ricorso non avverso agli atti deliberativi, entro il termine di 30 giorni dalla data del ricorso.

Art. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 16 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi decorrenti dal 31 dicembre di ogni anno dovrà essere formato un bilancio, dal quale risulti la complessiva situazione patrimoniale dell'Associazione, e dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Detto bilancio dovrà essere presentato, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella dei Sindaci Revisori dei Conti, all'Assemblea Generale che si terrà in chiusura dell'esercizio finanziario, e potrà essere approvato con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione ha l'obbligo di redigere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- il libro dei Soci;
- il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari;
- il libro inventario;
- il libro contabile (Prima Nota Cassa);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;

- il libro dei verbali del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- il libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri.

2. I libri sono tenuti e compilati a cura del Consiglio Direttivo.

3. I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – VOLONTARI

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

3. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.

4. L'Associazione tiene il Registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;

- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e. partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
8. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art. 21 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – SCIoglimento/ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

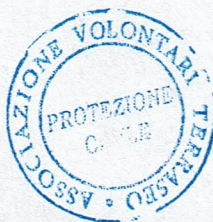
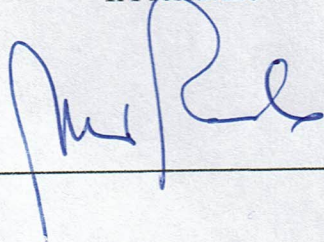
Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, discusso e approvato in data odierna il presente statuto, è confermato con la firma del Presidente e del Segretario sul Verbale dell'Assemblea

Narcao, 18/02/2023

Il Presidente



Il Segretario



Reg. prop.le
Ipotecaria
Catastale
Bolli
L.
I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias il 21 FEB. 2023

al N. 118 Mod. 3 Vol. ✓

ed esatto Eseute



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias

Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto UT Iglesias